



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **TERAMO**

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAZZAGRECO	PIERFILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOMASSINI	ELENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI MARCO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 48/2017
depositato il 13/02/2017

- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2005
- avverso ING.PAGAMENTO n' (I.C.I. 2006
contro:

COMUNE DI PIETRACAMELA
VIA ROMA 14 64047 PIETRACAMELA

- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2003
- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2004
- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2005
- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2005
- avverso ING.PAGAMENTO n° (I.C.I. 2006
contro:

SOGET S.P.A. - PESCARA

difeso da:

GA

e da

proposto dal ricorrente:

LI

7 PIETRACAMELA TE

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 48/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/11/2017 ore 15:00

N°

417/17

PRONUNCIATA IL:

06-11-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06-11-2017

Il Segretario

La Segretaria di Sezione
Luisa De Jandolis



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 48/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/11/2017 ore 15:00

(segue)

difeso da:

FALCONE FABIO
VIA FLAMINIA 134/N 47900 RIMINI RN

- sul ricorso n. 58/2017
depositato il 14/02/2017

- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2007
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2007
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2011
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2010
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2011

contro:

COMUNE DI PIETRACAMELA
VIA ROMA 14 64047 PIETRACAMELA

- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2007
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2007
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2011
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2010
- avverso ING. PAGAMENTO n° [redacted] I.C.I. 2011

contro:

SOGET S.P.A. - PESCARA

difeso da:

[redacted]
[redacted] 24 PESCARA

e da

[redacted]
GALLERIA [redacted]

proposto dal ricorrente:

[redacted]
[redacted] 47 PIETRACAMELA TE

difeso da:

FALCONE FABIO
VIA FLAMINIA 134/N 47900 RIMINI RN

- sul ricorso n. 59/2017
depositato il 14/02/2017

- avverso SOLLECITO PAGAM n° [redacted] TARSU/TIA 2012

contro:
COMUNE DI PIETRACAMELA
VIA ROMA 14 64047 PIETRACAMELA

- avverso SOLLECITO PAGAM n° [redacted] TARSU/TIA 2012

contro:



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 48/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/11/2017 ore 15:00

SOGET S.P.A. - PESCARA

difeso da:

FRANCESCO DANIELE

AVVOCATO GENERALI GIANNI TEATINO

e da

FALCONE FABIO

AVVOCATO GENERALI GIANNI TEATINO

proposto dal ricorrente:

COMUNE DI FANO ADRIANO

VIA VITTORIO EMANUELE III 2 64044 FANO ADRIANO

PIETRACAMELA TE

difeso da:

FALCONE FABIO

VIA FLAMINIA 134/N 47900 RIMINI RN

- sul ricorso n. 60/2017
depositato il 14/02/2017

- avverso ING.PAGAMENTO n° 020020710 I.C.I. 2007
- avverso ING.PAGAMENTO n° 020020710 I.C.I. 2008

contro:

COMUNE DI FANO ADRIANO

CORSO VITTORIO EMANUELE III 2 64044 FANO ADRIANO

- avverso ING.PAGAMENTO n° 020020710 I.C.I. 2007
- avverso ING.PAGAMENTO n° 020020710 I.C.I. 2008

contro:

SOGET S.P.A. - PESCARA

difeso da:

FRANCESCO DANIELE

AVVOCATO GENERALI GIANNI TEATINO

e da

FALCONE FABIO

AVVOCATO GENERALI GIANNI TEATINO

proposto dal ricorrente:

COMUNE DI FANO ADRIANO

VIA VITTORIO EMANUELE III 2 64044 FANO ADRIANO

PIETRACAMELA TE

difeso da:

FALCONE FABIO

VIA FLAMINIA 134/N 47900 RIMINI RN

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la ricorrente: “ Voglia l'On.le Commissione Tributaria Provinciale di Teramo:

– accertare e dichiarare la nullità delle ingiunzioni impugnate per i motivi retrodedotti, e di conseguenza, annullarle in ogni loro parte.

Con vittoria di onorari e spese del presente procedimento.

Si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati”.

Per la So.Ge.T. S.p.a.:

1) “ In via preliminare e processuale, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente

Tutto con vittoria di diritti, spese e onorari di lite.

2) Nel merito, previo rigetto della sospensiva in atti, rigettare la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità delle ingiunzioni di pagamento n. 0265286, n. 0265287, n. 026588, n. 0265291, n. 0265292 del 19.08.2016 e notificate il 12.11.2016 dalla SOGET S.P.A. Tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

3) In subordine vi sono adeguate motivazioni per concedere la compensazione delle spese processuali.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi ritualmente notificato la società in intestazione, con sede nella Repubblica Ceca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, impugnava una serie di ingiunzioni relative a ICI riguardante gli anni di imposta 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012, notificate il 14 novembre 2016.

Deduceva la ricorrente l'assenza di motivazione e la circostanza che essa, avente sede all'estero, aveva iniziato ad operare in Italia soltanto dal 2015, e che per tale motivo non aveva mai ricevuto alcuna notifica degli avvisi di accertamento presupposti, emessi dal Comune di Pietracamela.

Deduceva, comunque, la nullità degli atti qualora fossero intesi come rivolti alle precedenti società che avevano ceduto alla l'azienda nel 2015, perché si sarebbero dovuti emettere autonomi avvisi con la motivazione della debenza dei tributi gravanti sul cedente sulla società cessionaria. In ogni caso, un'eventuale solidarietà era esclusa dall'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997, sarebbe stata limitata ai due anni antecedenti la cessione, tra cui non rientravano le annualità richieste alla ricorrente.


Il Giudice relatore ed estensore

Chiedeva la sospensione dell'esecutività delle ingiunzioni impugnate, atteso il loro rilevante importo e la chiusura in perdita, come si evinceva dal bilancio del 2015 della società.

La SO.GE.T. si costituiva con gli Avvocati [...] e eccepiva l'inammissibilità del ricorso, poiché la ricorrente aveva impugnato le ingiunzioni di pagamento oltre il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992. Infatti, gli atti impugnati erano stati notificati il 12.11.2016 mentre il ricorso era stato consegnato all'ufficio postale di Rimini il 16.01.2017.

Deduceva che gli atti impugnati erano correttamente motivati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, perché indicavano il loro contenuto, i presupposti di fatto e di diritto, gli avvisi di accertamento prodromici e l'organo giudiziario a cui ricorrere, tanto che il ricorrente si era rivolto a questa C.T.P.

Si opponeva all'istanza di sospensione mancandone i presupposti.

All'udienza camerale del 3 agosto 2017 l'istanza di sospensione era accolta con ordinanze in pari data.

La ricorrente presentava memorie aggiunte, sottolineando, da un lato, la decadenza di controparte dalle eccezioni perché tardivamente proposte dopo il primo atto di costituzione e poi la tempestività della proposizione del ricorso atteso che le ingiunzioni erano stati notificate con plico raccomandato spedito il 14 novembre 2016.

Nel merito, deduceva l'infondatezza delle deduzioni della SOGET, atteso che la concessionaria avrebbe dovuto immediatamente specificare che stava agendo nei confronti della ricorrente quale cessionaria di azienda, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997. Detta norma prevedeva una propria e autonoma configurazione, poiché l'erario era legittimato ad agire nei confronti del cessionario di azienda soltanto per alcuni dei debiti riferibili al cedente (quelli sorti nei due anni precedenti alla cessione d'azione ovvero anche prima ovvero contestati entro i due anni dalla cessione ovvero risultanti dal certificato rilasciato dall'ente impositore, solo dopo aver preventivamente escusso il cedente e comunque entro e non oltre il valore dell'azienda ceduta).

Le ingiunzioni opposte non avevano precisato né quale debito si stava cercando di recuperare, né per quale motivo la ricorrente era legittimamente chiamata a risponderne, in via solidale. Nulla di tutto questo era stato esplicitato negli atti opposti, con grave menomazione del diritto di difesa della ricorrente, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Nel citare giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia, sottolineava la ricorrente che non sussistevano, comunque, i presupposti per l'affermazione della sua a

Il Giudice relatore ed estensore

responsabilità solidale della ricorrente ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 472 del 1997. Insisteva, dunque, per l'annullamento degli atti impugnati.

Le cause passavano in decisione all'udienza pubblica del 6 novembre 2017, nella quale le parti presenti concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi degli artt. 1, comma 2, 29 d. lgs. 546 del 1992, 1 e 274 c.p.c.
 2. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità della costituzione in giudizio della SOGET S.p.A., ancorché tardiva, a norma dell'art. 23 del d. lgs. n. 546 del 1992; infatti, la resistente si è costituita oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dei ricorsi in data il 25 gennaio 2017 e cioè il 28 luglio 2017. Tuttavia, il citato art. 23 non commina decadenze né per la tardiva costituzione in giudizio, né per la proposizione di eccezioni processuali ovvero di merito.
 3. Va, poi, affermata la tempestività dei ricorsi, poiché la ricorrente ha dimostrato che le ingiunzioni - che afferma essere state contenute in un'unica busta, affermazione non contestata dalla resistente - sono state notificate mediante ritiro della r.a.r. il 17.11.2016, mentre i ricorsi sono stati spediti per la notifica, per stessa ammissione della SOGET, il 16.01.2017.
 4. Nel merito, con un unico complesso motivo la società ricorrente deduce la nullità degli atti di ingiunzione per carenza di motivazione, perché si fa riferimento ad avvisi di accertamento non notificati alla ricorrente e non vengono indicate né la ragione della riscossione, riguardante comunque debiti tributari di società cedenti l'azienda alla nel 2015 (..... e come da visura allegata dalla ricorrente), e perché nelle ingiunzioni non è stato indicato il titolo della riscossione, ossia la responsabilità solidale del cessionario di azienda, di cui, comunque, non sussisterebbero le condizioni; infine, non risulta un preventivo tentativo di escussione nei riguardi delle cedenti.
 5. Il ricorso è fondato.
- E' pacifico, in quanto non contestato, che la ragione delle ingiunzioni di pagamento *de quibus agitur* riguardano debiti relativi alle società cedenti dell'azienda condotta dalla ricorrente, come si desume dalla visura ordinaria società di capitale rilasciata dall'Archivio Ufficiale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo.
- In tale contesto, gli atti impugnati originano da precedenti avvisi di accertamento, di cui la ricorrente non è mai stata posta a conoscenza, non avendone ricevuto le relative notifiche.

A

Il Giudice relatore ed estensore

Ne consegue che l'unico titolo creditorio (e debitorio) è costituito dalla cessione di azienda di cui sopra, avvenuta nel 2015.

Al riguardo, l'art. 14 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede la responsabilità in solido del cessionario, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e dei due precedenti, e con limitazione al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

In tale contesto, va verificato se gli atti impugnati assolvono all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente.

Anche se la giurisprudenza ammette il ricorso alla motivazione *per relationem* dell'atto impositivo, tuttavia ciò è consentito soltanto quando l'atto a cui si fa riferimento è conosciuto o conoscibile dal contribuente, evadendosi, nel caso contrario, l'obbligo di dare conto della pretesa impositiva, con lesione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.

In fattispecie, da un lato la ricorrente non conosceva gli atti impositivi presupposti, non notificatile perché precedenti alla cessione di azienda e, dall'altro, l'unico titolo che potrebbe fondare la legittimazione passiva non è stato indicato nelle ingiunzioni impugate. Come deduce la ricorrente, infatti, oltre a non essere stato indicato il titolo da cui scaturisce la responsabilità solidale in qualità di cessionaria di azienda, è stata violata la norma di cui all'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari, ed è speciale rispetto all'art. 2560, secondo comma, cod. civ.; *“la previsione normativa è diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme a legge (commi 1, 2 e 3) ed in base ad un criterio incentivante volto a premiare la diligenza nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, la responsabilità ha carattere sussidiario, con "beneficium excussionis", ed è limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione) e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio prima del contratto ovvero anche anteriormente, se già irrogate o contestate nel triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all'accertamento dei tributi); qualora, invece, si tratti di*

Il Giudice relatore ed estensore

Ricorsi nn. 48 - 58 - 59 - 60/2017 *in unione*. Contro Soget S.p.a. e Comune di Pietracamela (TE)

cessione in frode al fisco, la medesima responsabilità è presunta "iuris tantum" "quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante", senza che si applichino le limitazioni stabilite dai primi tre commi della norma" (Cass. Sez. V trib., n. 5979/2014).

Gli atti impugnati, invece, nulla dicono o fanno presumere circa il titolo dell'imposizione a carico della ricorrente e pertanto devono essere annullati.

Conclusivamente, i ricorsi riuniti sono accolti con annullamento delle ingiunzioni di pagamento impuginate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo il valore complessivo delle controversie, come da dispositivo, oltre contributi unificati e spese generali del 15%.

P.Q.M

Visti gli artt. 15 e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, Sezione II, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli atti impugnati. Condanna la SOGET a rifondere alla ricorrente le spese di costituzione e difesa, liquidate complessivamente in € euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre contributi unificati e spese generali del 15%.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 6 novembre 2017.

IL GIUDICE RELATORE

(Elena Tomassini)

Elena Tomassini

IL PRESIDENTE

(Pierfilippo Mazzagrecò)

Pierfilippo Mazzagrecò

Il Giudice relatore ed estensore